

# LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-1999

## REGIONE PUGLIA

*"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".*

L'art. 22 della legge n.11 del 11/02/99 disciplina in maniera molto minuziosa la materia del turismo itinerante. All'art. 23, si parla invece di mini-aree sosta, definite come strutture che hanno un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole e che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

### **ARTICOLO 22:**

Campeggi liberi e isolati

...

2. *..., i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.*
3. *Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".*
4. *La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.*
5. *Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.*
6. *E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.*
7. *Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.*
8. *Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.*
9. *La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

### **ARTICOLO 23**

Mini-aree di sosta

1. *Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.*
2. *Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.*

3. *Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.*

## **ARTICOLO 24**

Aree destinate a villaggi e campeggi

1. *I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrare dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.*

...

3. *Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.*

4. *I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.*

...

6. *Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.*

...

## **ARTICOLO 25**

Terreno

1. *Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.*

## **ARTICOLO 26**

Norme di tutela dell'ambiente

2. *I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:*

- a) *approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;*

- b) *sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;*

- c) *sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;*

- d) *gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.*

## **ARTICOLO 27**

### Servizi igienico-sanitari

1. *Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia...*

2. *Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.*

...

2. *Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:*

a) *un WC ogni venti persone;*

b) *un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;*

c) *un lavapedi ogni cinquanta persone;*

d) *una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;*

e) *una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;*

f) *un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;*

g) *un lavello per stoviglie ogni trenta persone;*

h) *un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulottes;*

*erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.*

## **ARTICOLO 28**

### Impianto elettrico

...

2. *L'impianto elettrico deve essere costituito da:*

a) *impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;*

b) *impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;*

c) *prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.*

## **ARTICOLO 29**

### Dispositivi e mezzi antincendio

1. *I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.*

## **ARTICOLO 30**

### Rimessaggio

1. *Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulottes e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.*

L'Art 32 –37 si riferiscono alle dotazioni minime di sicurezza per le aree sosta camper.

Per i finanziamenti non esiste una legge specifica ma occorre far riferimento al POR del 17/06/02 (Programma Leader + dell' UE).

**Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>**

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.